



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO

P.zza San Bernardino - 67100 L'Aquila – tel. 0862/3631
mail dpc032@regione.abruzzo.it – pec dpc032@pec.regione.abruzzo.it

**ALBO REGIONALE DEI COMMISSARI AD ACTA PER L'ESERCIZIO
DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 58/2023
AVVISO PUBBLICO**

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 25.03.2025 è istituito l' "Albo regionale dei commissari ad acta per l'esercizio dell'intervento sostitutivo regionale ai sensi della LR 58/2023" (di seguito Albo).
2. L'istituzione dell'Albo consente di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione in materia di affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023
3. Il presente atto disciplina le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'Albo.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. L'Albo sarà utilizzato nel caso di inerzia da parte dell'Ente proposto ovvero nelle altre fattispecie come di seguito elencate:
 1. perimetrazione del territorio urbanizzato di cui all'articolo 8, comma 4, della LR 58/2023 (art. 102 comma 1 lett a);
 2. approvazione del PUC di cui all'articolo 38 della LR 58/2023, con l'esclusione dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti dotati dello strumento urbanistico vigente (art. 102 comma 1 lett b);
 3. formazione dei comparti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti (art. 102 comma 1 lett c);
 4. adeguamento degli strumenti urbanistici a norme sovraordinate (art. 102 comma 1 lett d);
 5. ridisciplina delle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici (art. 102 comma 1 lett e);
 6. rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 102 comma 1 lett i);
 7. funzioni in materia di Demanio Marittimo (art. 7 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano Demaniale Marittimo);
 8. approvazione del Piano di Classificazione Acustica (PCA) (art. 11 della L.R. 23/2007);
 9. su richiesta del Comune, quando risulti impossibilitato a procedere all'adozione o approvazione dello strumento urbanistico per incompatibilità dei propri consiglieri (art. 72 comma 4);
 10. in tutti i casi in cui non siano compiuti gli atti di propria competenza ai sensi della LR 58/2023 o di altre leggi attinenti alla materia urbanistica (art. 102 comma 6);

L'Albo potrà essere utilizzato dall'Amministrazione regionale anche per altre fattispecie non ricomprese nell'elenco di cui sopra ove le professionalità richieste siano compatibili con quelle degli iscritti.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono manifestare interesse all'iscrizione nell'Albo i soggetti in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:



GIUNTA REGIONALE

A) Requisiti di ordine generale

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea
- c) godere dei diritti civili e politici (nello Stato di appartenenza ove non di cittadinanza italiana);
- d) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- e) non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche;
- f) non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste quali cause di esclusione, di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale;
- g) non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

B) Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale

- a) Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario, o titolo equipollente, o Laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario, equiparate ai sensi del D.L. 9 luglio 2009;
- b) Competenze ed esperienze, come desumibili dal curriculum vitae, comprovanti lo svolgimento di attività equivalenti o attinenti alle materie e fattispecie di cui al precedente articolo 1 oppure il numero degli esami universitari sostenuti in materie urbanistiche;
- c) Nel caso di professionisti esercenti professioni regolamentate:
 - c1) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
 - c2) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - c3) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - c4) regolarità degli obblighi previdenziali;
- d) Nel caso di dipendenti pubblici, professori ordinari, professori associati, ricercatori delle università italiane e posizioni assimilate:
 - d1) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
 - d2) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
 - d3) impegno a produrre, entro 15 gg (quindici) dalla comunicazione di designazione all'incarico, l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione (ove dipendenti pubblici).

C) Requisiti di capacità economico e finanziaria

- a) possesso di una polizza assicurativa, ovvero di impegno a produrla all'atto del conferimento dell'incarico di Commissario, per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
2. Dal curriculum vitae, da allegare all'istanza come indicato al successivo art. 3, dovrà evincersi il possesso di approfondita conoscenza del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 nonché competenza ed esperienza nelle seguenti materie:
- a) urbanistica: atti di governo del territorio come definiti all'art. 3 della LR 58/2023
 - b) edilizia: procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi e regolamentazione attività edilizia di competenza dei Comuni;
 - c) demanio marittimo: Piano Demaniale Marittimo Regionale e dei Comuni (LR 141/1997);



GIUNTA REGIONALE

- d) paesaggio: procedimenti ai sensi del Dlgs 42/2004 e Piano Paesistico Regionale;
- e) acustica: disciplina nazionale e regionale per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico; per tali fattispecie è richiesta la qualifica di "Tecnico Competente in Acustica Ambientale" e l'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica [ENTECA], ai sensi del D.Lgs. 41/2017.

Art. 3 – Modalità di iscrizione nell'Albo

1. Per l'iscrizione nell'Albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 **devono inoltrare istanza esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it/>**, selezionando Catalogo Servizi/Sportello Pianificazione, Territorio e Paesaggio/ ALBO REGIONALE DEI COMMISSARI AD ACTA PER L'ESERCIZIO DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 58/2023 - Avviso pubblico.
2. Per l'inoltro dell'istanza il soggetto interessato deve essere in possesso di un codice SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) di livello uguale o superiore al 2.
3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione dell'istanza.
4. **La domanda possono essere inviate a partire dalle ore 10:00 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT e sul sito internet regionale. Non è previsto un termine ultimo** in quanto sarà sempre possibile presentare istanza di iscrizione, che avverrà comunque nei modi indicati al successivo art. 5.
5. All'istanza di interesse deve essere allegata la seguente documentazione:
 - curriculum vitae et studiorum in formato europeo, reso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante la veridicità delle informazioni contenute, firmato digitalmente in formato pdf/PADES.
 - copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Art. 4 - Criteri di ammissione

1. Nell'Albo verranno iscritti tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, previa istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo a cura del Servizio regionale competente nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione.
2. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il Servizio regionale competente inviterà l'istante ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'Albo.
3. Gli istanti saranno ritenuti idonei ad essere iscritti nell'Albo soltanto se la domanda risulti regolare e completa, ovvero se sanata nei termini di cui sopra. Agli istanti verrà data comunicazione scritta solamente in caso di esclusione.
4. L'Amministrazione si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. In ogni caso la verifica dei requisiti sarà effettuata prima dell'attribuzione dei singoli incarichi. L'accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dall'Albo e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.

Art. 5 - Formazione aggiornamento e durata dell'Albo

1. Gli istanti che risulteranno in possesso dei requisiti previsti, all'esito della valutazione di cui al precedente art. 4, saranno iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, riportando il titolo, il nominativo e l'esperienza dichiarata nelle materie di cui all'art. 2 comma 2.
2. Non è prevista la predisposizione di una graduatoria di merito.



GIUNTA REGIONALE

3. Gli iscritti devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell'Albo.
4. L'Albo sarà approvato e pubblicato, a cura del Servizio regionale competente, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale area tematica "*Urbanistica Territorio*". Lo stesso Servizio ne curerà l'aggiornamento.
5. L'Albo avrà validità sino ad eventuali nuove determinazioni dell'Amministrazione regionale.
6. L'Albo è aperto, pertanto gli interessati potranno presentare domanda in qualsiasi momento entro l'arco temporale di validità dello stesso.
7. **Si procederà, comunque, ad approvare e pubblicare un primo elenco degli iscritti all'Albo in cui verranno inserite tutte le domande complete presentate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT e sul sito internet della Regione Abruzzo.**
8. Successivamente, l'Albo verrà aggiornato semestralmente, a seguito di nuove richieste di inserimento ovvero di richieste di cancellazione.

Art. 6 - Modalità di nomina dei commissari ad acta

1. Ai sensi dell'art. 102 comma 3 della LR 58/2023, alla nomina del commissario acta provvede il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore con delega alla materia urbanistica ed edilizia (o altro soggetto delegato dal Presidente).
2. Per il conferimento degli incarichi si terrà comunque conto:
 - del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
 - della formazione e della professionalità dei soggetti inseriti nell'Albo, così come deducibile dal curriculum, in relazione alla natura e complessità dell'incarico da affidare.
3. Al soggetto individuato verrà data apposita comunicazione, riportante le principali caratteristiche dell'incarico proposto, a mezzo di posta elettronica certificata.
4. Ricevuta la suddetta comunicazione, il soggetto selezionato avrà 10 (dieci) giorni di tempo per comunicare la propria disponibilità all'incarico corredata da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconfiribilità.
5. Nel caso di mancata comunicazione nei tempi previsti, ovvero di rinuncia, si procederà alla selezione di un ulteriore soggetto dall'Albo.

Art. 7 - Condizioni contrattuali

1. L'inserimento nell'Albo non comporta alcun diritto da parte dell'iscritto ad ottenere incarichi di Commissario ad Acta.
2. Con l'Avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali incarichi.
3. I soggetti selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti dell'Amministrazione regionale, coordinandosi con il Comune commissariato e con il Dipartimento conferente.
4. Per i dipendenti pubblici trovano applicazione le disposizioni dell'art. 53 del Dlgs 165/2001

Art. 8 - Corrispettivo

1. Per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, con oneri a carico del Comune commissariato, è previsto un corrispettivo (oltre iva e contributi ove previsti) ed il rimborso delle spese sostenute e debitamente rendicontate.



GIUNTA REGIONALE

2. Il corrispettivo è determinato come segue in relazione alle fattispecie indicate all'art. 2 tenuto conto della presunta complessità delle attività:

n	TIPOLOGIA	AMPIEZZA DEMOGRAFICA COMUNE (abitanti-a)		
		a < 1500	1.500 ≤ a < 15.000	a ≥ 15.000
1	perimetrazione del territorio urbanizzato di cui all'articolo 8, comma 4 della LR 58/2023 (art. 102 comma 1 lett a)	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00
2	approvazione del PUC di cui all'articolo 38 della LR 58/2023, con esclusione dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti dotati dello strumento urbanistico vigente (art. 102 comma 1 lett b)	- (non previsto commissariamento)	€ 7.000,00	€ 10.000,00
3	formazione dei comparti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti (art. 102 comma 1 lett c)	€ 5.000,00		
4	adeguamento degli strumenti urbanistici a norme sovraordinate (art. 102 comma 1 lett d)	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00
5	ridisciplina delle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici (art. 102 comma 1 lett e)	€ 5.000,00		
6	rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 102 comma 1 lett i)	€ 2.000,00		
7	funzioni in materia di Demanio Marittimo (art. 7 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano Demaniale Marittimo)	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00
8	approvazione del Piano di Classificazione Acustica (PCA) (art. 11 della L.R. 23/2007)	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00
9	su richiesta del Comune, quando risulti impossibilitato a procedere all'adozione o approvazione dello strumento urbanistico per incompatibilità dei propri consiglieri (art. 72 comma 4);	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00
10	in tutti i casi in cui non siano compiuti gli atti di propria competenza ai sensi della LR58/2023 o di altre leggi attinenti alla materia urbanistica (art. 102 comma 6);	da valutare in sede di conferimento riconducendo l'incarico alle fattispecie di cui sopra		

3. Nei casi di comprovata complessità, il Commissario nominato potrà richiedere un incremento non superiore al 50% di quanto sopra stabilito.

4. Per il rimborso delle spese di vitto, viaggio ed alloggio trova applicazione la disciplina regolamentare applicabile ai dipendenti del Comune commissariato.

5. Il corrispettivo ed il rimborso delle spese saranno comunque erogati al termine dell'incarico direttamente dal Comune commissariato e con oneri a carico dello stesso.

Art. 8 - Codice etico

1. La condotta ed il contegno dei Commissari incaricati dovrà fare riferimento ai criteri di etica professionale, rispettare il codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 903 del 20.12.2018 ed il codice etico della Giunta Regionale d'Abruzzo approvato con D.G.R. n. 385 del 10.07.2023.

2. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.



GIUNTA REGIONALE

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Giunta Regionale dell'Abruzzo.
2. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 - a) registrare i dati relativi agli esperti;
 - b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
 - c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 - d) inviare comunicazioni agli interessati.

Art. 10 – Norme finali e transitorie

1. L'Albo approvato con determinazione n. DPC/08 del 24.01.2022, in esito all'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 623 del 23.10.2019, resta in vigore fino all'approvazione dell'Albo oggetto del presente avviso che avverrà con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 7.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, nei particolari casi cui se ne rinvenga la necessità o l'opportunità, di non avvalersi dell'Albo. In tal caso il Commissariamento ad acta sarà svolto dal Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente della Giunta Regionale o da altro dirigente regionale dallo stesso incaricato.
3. L'Amministrazione regionale si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di revocare l'Avviso o il conseguente Albo per situazioni sopravvenute collegate ad una diversa valutazione dell'interesse pubblico o ad intervenute modifiche legislative, senza che i soggetti interessati o gli iscritti all'Albo possano vantare alcuna pretesa a riguardo.
4. La partecipazione al presente Avviso comporta l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso stesso, nonché di ogni normativa di legge e regolamentare comunque applicabili.

Art. 11 – Servizio Regionale competente e Responsabile del procedimento

1. Il Servizio Regionale competente è il Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio (DPC032) del Dipartimento Territorio-Ambiente (DPC).
2. Il Responsabile del Procedimento è il dirigente del suddetto
3. Per informazioni sulla presente procedura è possibile contattare l'ing. Patrizia De Iulis al n. 0862 364666 - mail dpc032@regione.abruzzo.it – pec dpc032@pec.regione.abruzzo.it.

Art. 12 – Procedure di ricorso

1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Abruzzo.

IL Dirigente
dott. Dario Ciamponi